

N. 3135

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori **SERVELLO, LISI, PASQUALI, SILIQUINI**  
e **MAGNALBÒ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1998

---

Riconoscimento della qualifica di direttore di divisione del ruolo  
ad esaurimento ad alcune categorie di impiegati dello Stato

---

ONOREVOLI SENATORI. — La legge delega 28 ottobre 1970, n. 775, ha fissato i criteri per attuare il nuovo organico dei funzionari direttivi dello Stato ed ha previsto con l'articolo 12 (comma 2, lettera *i*), che sostituisce l'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'adozione di norme transitorie dirette a realizzare il graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, garantendo ai funzionari direttivi in servizio al 30 giugno 1970 la conservazione delle posizioni giuridiche conseguite e le attuali possibilità di carriera previste dalle norme in vigore, ed agevolando, in particolare, l'avanzamento all'attuale qualifica di direttore di divisione dei direttori di sezione che siano tali alla data del 31 dicembre 1970 e che a tale data abbiano prestato almeno dieci anni di servizio.

In attuazione della legge delega (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748), di tutti i direttori di sezione, promossi alla qualifica superiore, alcuni hanno conseguito l'inquadramento nella normale qualifica di pertinenza, e precisamente in quella di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento (sostitutiva della soppressa qualifica di direttore di divisione), altri sono stati invece inquadrati nella nuova anomala qualifica di direttore aggiunto di divisione.

Mentre i primi, a seguito del chiarimento contenuto nell'articolo 162, della legge 11 luglio 1980, n. 312, hanno ottenuto — in sede di esodo volontario — il pieno riconoscimento (a tutti gli effetti) della qualifica superiore di «dirigente superiore», i secondi, che, pur vantando gli stessi diritti, erano stati inquadrati nella qualifica di direttore e aggiunto di divisione, hanno invece ricevuto — sempre in sede di esodo volontario — l'attribuzione della qualifica superiore di

«direttore di divisione del ruolo ad esaurimento» con conseguente trattamento economico (ai soli fini pensionistici) del primo gradino delle qualifiche dirigenziali (primo dirigente alla prima classe di stipendio).

Questi ultimi, danneggiati da tale differenziato trattamento, hanno dovuto subire una ulteriore ingiustizia per essere stati posti sullo stesso piano giuridico-economico, nel quale, in applicazione dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, sono stati collocati i direttori di sezione, in possesso di qualifica, funzioni e retribuzioni nettamente inferiori ai direttori aggiunti di divisione, con ciò disattendendo il disposto del terzo comma dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, secondo cui, atteso che i benefici della legge n. 336 del 1970 sono da commisurarsi in relazione alla specifica posizione giuridica ed economica di ogni singolo destinatario, ai direttori aggiunti di divisione avrebbe dovuto essere quanto meno assegnato il richiesto — ma non accordato — trattamento di «primo dirigente alla seconda classe di stipendio», che li avrebbe, sia pure formalmente, dissociati dal parallelo trattamento di primo dirigente alla prima classe di stipendio, attribuito ai direttori di sezione.

Lo stato di disagio morale e materiale, nel quale i direttori aggiunti di divisione collocati a riposo sono venuti a trovarsi per la evidenziata, polivalente, disparità di trattamento subita, è divenuto assolutamente intollerabile allorchè è entrato in vigore il disposto del quinto comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che recita: «La promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata, dei ruoli ad esaurimento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,

è conferita anche in soprannumero agli impiegati delle carriere direttive che hanno conseguito la qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e che, alla data del 31 dicembre 1972, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata». Con tale provvedimento viene di fatto abolita la qualifica di direttore aggiunto di divisione (per coloro che al 31 dicembre 1972 rivestivano la qualifica di direttore di sezione), atteso che i funzionari in attività di servizio, già inquadrati nella qualifica di direttore aggiunto di divisione, sono stati promossi in soprannumero illimitato alla qualifica di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento.

È di tutta evidenza che, qualora detta normativa fosse stata adottata nella prima attuazione della legge delegata e nel pieno rispetto della legge delega, la incresciosa situazione denunciata non si sarebbe verificata.

Sin dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i funzionari in questione, inquadrati nella qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata (attualmente inoperante), avrebbero potuto e dovuto essere promossi ed inquadrati - per accertata idoneità -, anche in soprannumero, alla qualifica di «direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento (o equiparata)» ad essi conferibile nel normale preesistente sviluppo di carriera: nella emanazione del dovuto atto di sanatoria operato a posteriori a mezzo del quinto comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il legislatore avrebbe comunque dovuto salvaguardare la posizione acquisita di coloro che, ugualmente in servizio al 31 dicembre 1972 ed abbondantemente in possesso dei requisiti richiesti sia dalla legge delega n. 775 del 1970 e sia dal predetto provvedimento legislativo, erano stati, nel frattempo, collocati in quiescenza.

La mancata applicazione, nei confronti dei direttori aggiunti in questione, del citato articolo 155, quinto comma, della legge

n. 312 del 1980, ha perpetuato una situazione umiliante ed insostenibile, in particolare per i direttori aggiunti, ex combattenti i quali, avvalendosi dell'opzione loro offerta dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, chiesero, in luogo della qualifica di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento - che comportava un trattamento pensionistico di primo dirigente - il parametro 530 più 5 a. p., al tempo più favorevole.

La stessa opportunità dell'opzione veniva offerta anche ai direttori di sezione ex combattenti con facoltà di scegliere o il parametro 426 oppure la qualifica di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento che comportava, come sopra detto, il trattamento pensionistico di primo dirigente.

Onorevoli senatori, la ricorrente discriminazione in atto, sotto vari aspetti palesemente iniqua, deve essere, nel caso specifico, urgentemente sanata ed eliminata.

La soluzione più equa e più giusta, idonea a conseguire siffatto obiettivo, comporta che ai direttori di sezione o equiparati, promossi ed inquadrati, nella prima attuazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, nella qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata, venga attribuita la qualifica di loro specifica pertinenza e cioè quella di «direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento o equiparata» con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La 1<sup>a</sup> Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, nella seduta del 21 maggio 1986, approvò, all'unanimità, un testo unificato delle varie proposte di legge sul problema in argomento; purtroppo l'iter parlamentare non ha potuto avere seguito a causa dell'interruzione anticipata della legislatura, e così è rimasta negli anni successivi.

Nel riproporre tale testo unificato, si fida in una corale condivisione che valga a sanare una ingiustizia troppo a lungo consumata ed a restituire valore alla giustizia e serenità agli interessati.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il conferimento della qualifica di direttore di divisione o equiparata, dei ruoli ad esaurimento, già disposto con il quinto comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in favore dei direttori aggiunti di divisione o equiparati, che alla data del 31 dicembre 1972 rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata, si intende esteso ai direttori aggiunti di divisione o equiparati collocati a riposo con la legge 24 maggio 1970, n. 336, ed a quelli collocati a riposo anticipato ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e che, alla data del 31 dicembre 1972, erano provvisti dei requisiti di promovibilità previsti dall'articolo 65 del decreto presidenziale citato.

2. Il conferimento di detta qualifica decorre, ai fini giuridici, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.